

**DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012
450/2012/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO E RIDETERMINAZIONE DELLE
OPZIONI TARIFFARIE PER I GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, PER GLI ANNI 2011 E
2012, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 2521/12**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 ottobre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08 o TUDG);
- la Parte II del TUDG, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la relazione AIR alla deliberazione 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2009, GOP 46/09, di approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 206/09);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nn. 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010 e nn. 1106, 1107, 1108 e 1109 del 2011 (di seguito: sentenze del TAR Lombardia);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 235/10);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, ARG/gas 114/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/gas 154/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 154/11);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 191/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 195/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 195/11);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 61/2012/R/GAS;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2521 del 2012 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato 2521/12);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 247/2012/R/GAS;
- il documento per la consultazione 14 giugno 2012, 248/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 248/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 315/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 315/2012/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 235/10, sono stati approvati i valori della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale (di seguito anche: tariffa obbligatoria) e le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate (di seguito anche: opzioni tariffarie) per l’anno 2011, rinviando l’approvazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas (di seguito anche: tariffe di riferimento) a successivo provvedimento;
- con la deliberazione ARG/gas 114/11, sono state approvate le opzioni tariffarie per l’anno 2011 per le imprese elencate nelle tabelle 6a e 6b della deliberazione ARG/gas 235/10, con riferimento alle quali sono stati richiesti approfondimenti a seguito del riscontro di anomalie nei dati trasmessi ai fini delle determinazioni tariffarie;
- con la deliberazione ARG/gas 195/11, sono stati approvati i valori della tariffa obbligatoria e le opzioni tariffarie per l’anno 2012, rinviando l’approvazione delle tariffe di riferimento a successivo provvedimento;
- per effetto delle sentenze del TAR Lombardia e della sentenza del Consiglio di Stato 2521/12, sono state annullate le seguenti disposizioni dell’Autorità:
 - l’articolo 41, della RTDG, relativo alla previsione di un coefficiente di recupero produttività, cosiddetto *X-factor*, costante per l’intera durata del terzo periodo regolatorio;

- l'articolo 17, della RTDG, relativo alla previsione di un meccanismo di gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri per la definizione del capitale investito netto;
- le deliberazioni ARG/gas 197/09 e ARG/gas 206/09 nella parte in cui dispongono la determinazione d'ufficio della tariffa non circoscritta alle sole località per le quali la società di distribuzione non dispone della documentazione completa, ma estesa a tutte le altre località servite dall' esercente;
- con il documento per la consultazione 248/2012/R/GAS, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti ai fini di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato 2521/12, stabilendo, in relazione all'esigenza di dare certezza agli operatori e tenuto conto dei tempi necessari per l'elaborazione dei dati, di procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per gli anni 2009 e 2010 entro il mese di luglio 2012 e di procedere alla definizione delle tariffe di riferimento e alla rideterminazione delle opzioni tariffarie per gli anni 2011 e 2012 entro il mese di ottobre 2012;
- con la deliberazione 315/2012/R/GAS, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 2521/12, l'Autorità ha proceduto a:
 - ridefinire i valori del parametro di recupero della produttività, di cui all'articolo 41, della RTDG, con riferimento ai costi operativi del servizio di distribuzione e di cui all'articolo 42, della RTDG, con riferimento ai costi operativi dei servizi di commercializzazione e misura, prevedendone un sentiero di evoluzione decrescente nel periodo 2008-2012;
 - ridefinire il meccanismo di gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri per la definizione del capitale investito netto, di cui all'articolo 17, della RTDG, prevedendone l'attivazione in caso di variazione del capitale investito netto superiore al 5% a livello di singola impresa di distribuzione;
 - riesaminare la situazione relativa alle singole località con riferimento alle quali sono state definite le tariffe d'ufficio in esito all'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09 e rinnovata con la deliberazione ARG/gas 197/09;
- con la medesima deliberazione 315/2012/R/GAS, sono stati rideterminati i valori delle tariffe di riferimento e le opzioni tariffarie per gli anni 2009 e 2010, mentre le determinazioni relative agli anni 2011 e 2012, in relazione all'esigenza di un ordinamento svolgimento delle operazioni di elaborazione dei dati, sono state rinviate a successivo provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate entro l'1 ottobre 2012, in tempo utile per effettuare i calcoli ai fini delle determinazioni tariffarie, richieste di rettifica e integrazione di dati relativi agli anni 2011 e 2012 dalle imprese distributrici di seguito elencate:
 - 2iGAS INFRASTRUTTURA ITALIANA GAS Srl – ID 458;
 - ACAM GAS Spa – ID 378;
 - AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA - ASEC – ID 1747;
 - AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICIS Srl – ID 729;
 - BA.SE. Srl – ID 822;
 - BASENGAS Srl – ID 862;

- CARONNO PERTUSELLA SERVIZI Srl Unipersonale – ID 978;
- CASIRATE GAS Srl - DISTRIBUZIONE GAS METANO – ID 514;
- COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA – ID 1874;
- COMUNE DI SCERNI – ID 1326;
- E.T. ENERGIA E TERRITORIO SERVIZI TECNOLOGICI Srl – ID 1119;
- EBGAS – ID 1765;
- ENEL RETE GAS Spa – ID 995;
- GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA Spa – ID 499;
- GEA Spa – ID 434;
- GIUDICARIE GAS Spa – ID 795;
- GOLDENGAS Spa – ID 1861;
- IS GAS Srl – ID 712;
- ITALGAS Spa - SOC. ITALIANA PER IL GAS – ID 807;
- MARCHE MULTISERVIZI – ID 1280;
- MATTEI ITALIANA GAS Srl – ID 144;
- MEDITERRANEA ENERGIA Soc. Cons. a r.l. – ID 2130;
- METANO ARCORE Spa – ID 825;
- METANO SANT'ANGELO LODIGIANO Spa – ID 848;
- METEMA GESTIONI Srl – ID 1438;
- MOLTENI Spa – ID 392;
- MONTI AZZURRI SERVIZI TECNOLOGICI Srl – ID 262;
- NAPOLETANA GAS Spa – ID 1250;
- PONENTEGAS Srl – ID 480;
- SOGIP Srl – ID 52;
- TECNICONCONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI Srl – ID 843;
- TECNIGAS Srl – ID 381;
- TOSCANA ENERGIA Spa – ID 791.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti delle tariffe di riferimento per gli anni 2011 e 2012, trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo 6 della RTDG;
- in particolare, ai fini dell'aggiornamento della componente tariffaria a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, trova applicazione l'articolo 41 della RTDG, sulla base, tra gli altri parametri, dei valori del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti (*X-factor*) fissati dal comma 41.2 della medesima RTDG, come modificato dalla deliberazione 315/2012/R/GAS;
- ai fini dell'aggiornamento delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e misura, trova applicazione l'articolo 42, della RTDG, sulla base, tra gli altri parametri, dei valori del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti (*X-factor*) fissati dal comma 42.2 della medesima RTDG, come modificato dalla deliberazione 315/2012/R/GAS;
- ai fini dell'aggiornamento della componente tariffaria a copertura dei costi di capitale centralizzati, trova applicazione l'articolo 43, della RTDG;
- ai fini dell'aggiornamento delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale di località, trova applicazione l'articolo 44, della RTDG;

- il comma 58.1, della RTDG prevede che, nel caso in cui nel corso del terzo periodo di regolazione una località passi dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico, in conseguenza di operazioni di concentrazione tra imprese tali da ridurre il numero complessivo delle imprese medesime e incrementare il numero di clienti attivi serviti da uno stesso soggetto giuridico, i vincoli ai ricavi ammessi per tutto il periodo successivo al secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione e fino alla conclusione del terzo periodo regolatorio sono calcolati assumendo come componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui alla Tabella 4, della RTDG quella propria dell'impresa distributrice uscente nella medesima località;
- il comma 58.2, della RTDG stabilisce che negli aggiornamenti annuali che decorrono dal secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione, ai fini dell'aggiornamento della componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui al comma precedente, si assume il livello dell'*X-factor*, di cui al comma 41.2, della RTDG, valido per la classe di imprese a cui appartiene il soggetto giuridico che risulta a seguito della medesima operazione di concentrazione;
- per le società interessate da operazioni di concentrazione societaria che hanno avuto efficacia successivamente al termine di cui al comma 7.1, della RTDG e fino al 31 dicembre 2010, i valori dei costi operativi, determinati per l'anno tariffe 2011, sono stati calcolati considerando tali operazioni, sulla base delle motivazioni riportate nella deliberazione ARG/gas 206/09.

CONSIDERATO CHE:

- secondo quanto disposto dal comma 7.10, della RTDG, le richieste di rettifiche di dati inoltrate all'Autorità successivamente alla scadenza di cui al comma 7.1 della RTDG comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi ammessi di cui all'Articolo 26 della RTDG indotta dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- il comma 8.1, della deliberazione ARG/gas 197/09 stabilisce che le disposizioni relative all'applicazione dell'indennità amministrativa entrano in vigore a partire dalle determinazioni tariffarie per l'anno 2010 e si applicano limitatamente alle richieste di rettifica presentate successivamente all'entrata in vigore della medesima deliberazione ARG/gas 197/09;
- la deliberazione ARG/gas 154/11 prevede che, in sede di prima applicazione, ovvero con riferimento alle richieste di rettifica che incidano sulle determinazioni tariffarie degli anni 2010 e 2011, l'indennità amministrativa, di cui al comma 7.10, della RTDG, è applicata nella misura minima, pari a 1.000 euro;
- nella deliberazione 315/2012/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno accettare, ai fini della determinazione delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura per l'anno 2009 e per l'anno 2010, tutte le richieste di rettifica, valutate positivamente, pervenute entro i tempi definiti, in deroga al comma 7.6 della RTDG, in una logica di continuità rispetto a quanto previsto dalla deliberazione

ARG/gas 154/11 in relazione alle richieste di rettifica ai fini delle determinazioni tariffarie per gli anni 2010 e 2011;

- nella medesima deliberazione 315/2012/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno, in relazione alle rettifiche ed integrazioni di dati presentate ed accolte, applicare l'indennità amministrativa prevista dal comma 7.9, della RTDG nella misura minima, pari a 1.000 euro, come previsto dalla deliberazione ARG/gas 154/11 con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2010 e 2011, estendendo gli effetti di tale disposizione anche alle rettifiche che incidono sul solo anno 2009.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 51.6, della RTDG, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) comunica entro il 30 settembre di ciascun anno all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione a consuntivo relativo ai singoli meccanismi di perequazione, con riferimento ai ricavi relativi al servizio di distribuzione, di cui al comma 48.1 e ai costi relativi al servizio di misura, di cui al comma 49.1 e l'ammontare degli acconti del saldo di perequazione, ai sensi di quanto disposto dai commi 51.1 e 51.2;
- ai sensi del comma 51.7, della RTDG, ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto entro il 31 ottobre di ogni anno;
- ai sensi del comma 51.8, della RTDG, la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice entro il 30 novembre di ogni anno.

CONSIDERATO CHE:

- il tasso di variazione della consistenza delle immobilizzazioni nette relative alle *altre immobilizzazioni centralizzate* negli anni 2009 e 2010 per effetto degli investimenti netti realizzati a livello aggregato delle imprese distributrici di gas operanti sul territorio nazionale è stato pari, rispettivamente, a -18,0182% e a -5,8572%;
- il tasso di variazione della consistenza delle immobilizzazioni lorde relative alle *altre immobilizzazioni centralizzate* negli anni 2009 e 2010 per effetto degli investimenti lordi realizzati a livello aggregato delle imprese distributrici di gas operanti sul territorio nazionale è stato pari, rispettivamente, a -6,4647% e a 8,6102%;
- i tassi di variazione medi annui dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e adottati per l'aggiornamento delle tariffe 2011 e 2012 sono risultati pari rispettivamente a 0,8% e 2,0%;
- i tassi di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi adottati per l'aggiornamento delle tariffe 2011 e 2012 sono risultati pari rispettivamente a -0,1% e a 2,4%.

RITENUTO NECESSARIO:

- al fine di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato 2521/12, determinare i valori delle tariffe di riferimento e rideterminare il valore delle opzioni tariffarie per gli anni 2011 e 2012;
- gestire gli squilibri nel livello dei costi riconosciuti utilizzando la componente tariffaria *UGI*;
- prevedere che i conguagli calcolati sulla base della rideterminazione delle opzioni tariffarie per gli anni 2011 e 2012, che risultano a debito dei clienti finali, debbano essere effettuati secondo le modalità definite al comma 10.6bis della deliberazione 229/01;
- posticipare al 30 novembre il termine entro il quale la Cassa comunica all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo e degli acconti relativi ai saldi di perequazione, con riferimento all'anno 2011;
- posticipare al 15 dicembre il termine entro il quale ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto, con riferimento all'anno 2011;
- posticipare al 31 dicembre il termine entro il quale la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice, con riferimento all'anno 2011.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accettare, ai fini della determinazione dei valori delle tariffe di riferimento e della rideterminazione dei valori delle opzioni tariffarie per gli anni 2011 e 2012, le richieste di rettifica e integrazione pervenute entro i tempi definiti, in deroga al comma 7.6, della RTDG, in una logica di continuità rispetto a quanto stabilito nelle deliberazioni ARG/gas 154/11 e 315/2012/R/GAS;
- in relazione alle rettifiche ed integrazioni di dati presentate oltre la scadenza di riferimento ed accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dal comma 7.9 della RTDG nella misura minima, pari a 1.000 euro, come stabilito dalla deliberazione ARG/gas 154/11 con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2010 e 2011, estendendo gli effetti di tale disposizione anche alle rettifiche che incidono sull'anno 2012

DELIBERA

Articolo 1

Tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas per gli anni 2011 e 2012

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2011, come riportati nella Tabella 1a e nella Tabella 1b dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, e i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2012, come riportati nella Tabella 2a e nella Tabella 2b del medesimo Allegato A.

Articolo 2

Opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni 2011 e 2012

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie di cui all'articolo 86 della RTDG per gli anni 2011 e 2012, come riportate, rispettivamente, nella Tabella 3 e nella Tabella 4 dell'Allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 3

Aggiornamento dei valori delle componenti di tariffarie cui alla Tabella 4 e alla Tabella 5 della RTDG

- 3.1 La Tabella 4 della RTDG è sostituita dalla tabella con la medesima numerazione riportata nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
3.2 La Tabella 5 della RTDG è sostituita dalla tabella con la medesima numerazione riportata nell'Allegato B al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni in materia di conguagli

- 4.1 I conguagli calcolati sulla base della rideterminazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni 2011 e 2012, che risultano a debito dei clienti finali, devono essere effettuati secondo le modalità definite al comma 10.6bis della deliberazione 229/01.

Articolo 5

Posticipo dei termini per la comunicazione degli ammontari di perequazione e per il versamento e l'erogazione dei saldi di perequazione con riferimento all'anno 2011

- 5.1 Con riferimento all'anno 2011, il termine di cui al comma 51.6 della RTDG, entro il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico comunica all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a consuntivo, e degli acconti relativi ai saldi di perequazione, è posticipato al 30 novembre 2012.

- 5.2 Con riferimento all'anno 2011, il termine di cui al comma 51.7 della RTDG, entro il quale ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, provvede a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico quanto dovuto, è posticipato al 15 dicembre 2012.
- 5.3 Con riferimento all'anno 2011, il termine di cui al comma 51.8 della RTDG, entro il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice, è posticipato al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

Indennità amministrativa

- 6.1 L'indennità amministrativa prevista dal comma 7.10 della RTDG si applica nella misura minima fissata dalla deliberazione ARG/gas 154/11 con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2011 e 2012;
- 6.2 L'indennità amministrativa si applica alle imprese elencate nella Tabella 5 dell'Allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Il presente provvedimento, le tabelle allegate, nonché la versione aggiornata della RTDG sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 7.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.

31 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni